

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 164 E SS. E 180 E SS. DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL NUOVO OSPEDALE DELLA SPEZIA IN LOCALITÀ FELETTINO - CUP D49H09000290008 CIG 9194678850

CHIARIMENTO N. 13

Richiesta di chiarimenti del 23 settembre 2022

Spett.le Committenza, si riporta di seguito richiesta di chiarimento amministrativo nel merito della cauzione definitiva.

1) L'art. 32 comma 3. dello Schema di Convenzione disciplina la cauzione definitiva da prestarsi a cura dell'aggiudicatario, prescrivendo che esso consista in una garanzia che abbia "validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione" e di importo pari al 10% (dieci per cento) della Concessione per la Fase di Gestione, salva l'applicazione delle riduzioni nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del Codice;

2) La prassi assicurativa esclude la praticabilità di forme di cauzione che, attraverso meccanismi di rinnovo automatico pena escussione, prevedano di fatto una di durata pari a quella prescritta nella succitata prescrizione dello Schema di Convenzione.

Considerato che lo stato attuale del mercato assicurativo costituisce giustificata ragione oggettiva, preclusiva del rispetto della citata prescrizione, ma non imputabile al Concorrente, talché la predetta prescrizione si traduce in un adempimento irragionevolmente vessatorio per i concorrenti.

Si chiede, quindi, di confermare, eventualmente anche a parziale rettifica dell'art. 32. dello schema di Contratto, che sia accettabile l'impostazione come di seguito indicata:

presentazione di garanzia di efficacia quinquennale, con l'obbligo, da parte del contraente, di presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza, ulteriore garanzia quinquennale dello stesso o di altro fidejussore. La mancata presentazione dell'ulteriore garanzia costituirà inadempimento contrattuale ma non potrà essere causa di escussione della precedente.

Distinti Saluti

Risposta del 4 ottobre 2022

Facendo seguito alla vostra richiesta pervenuta in data 23 settembre u.s. relativamente alla procedura in oggetto, con la presente si precisa e chiarisce che l'art. 32, co. 3, dello Schema di Convenzione, relativo alla garanzia posta a presidio della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la Fase di Gestione e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nella parte in cui prevede che "Tale garanzia dovrà avere validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione", deve intendersi nel senso di ammettere che, in vista della scadenza della garanzia presentata e nel rispetto delle tempistiche minime indicate nello Schema di Convenzione, il concessionario presenti ulteriore garanzia, con la validità minima stabilita nello Schema di Convenzione, rilasciata dallo stesso fidejussore o anche da fidejussore diverso da quello che



ha in precedenza emesso la garanzia in scadenza, e così per ulteriori analoghi periodi minimi in modo che sia assicurata la permanenza della copertura fino alla scadenza della concessione.

Nel rammentare che, ai sensi dell'art. 11, co. 3, lett. j), dello Schema di Convenzione, costituisce specifico obbligo in capo al concessionario "prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative", si evidenzia che, a termini dell'art. 35.2 dello Schema di Convenzione, la mancata sottoscrizione della garanzia di cui sopra costituisce grave inadempimento contrattuale, cui conseguono gli effetti stabiliti dal medesimo Schema di Convenzione, comprensivi dell'incameramento della garanzia nel corso della cui validità si sia verificato l'inadempimento consistente nella mancata costituzione della nuova garanzia.

Distinti saluti.

Frm.to Il RUP
Ing. Maria Elisabetta Grassi